



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**Ordinanza n. 20 del 22/07/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE DELL'ARENILE. DISPOSIZIONI TEMPORANEE NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

## IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 19861/2022 con cui alcuni concessionari e le associazioni di alberghieri e di agenzie più rappresentative di Bibione hanno segnalato una presenza straordinaria di turisti nel litorale con conseguente necessità di estendere le aree destinate a soggiorno all'ombra per far fronte alle richieste;

Constatato che effettivamente nella stagione in corso si è registrato un rilevante incremento delle presenze di turisti destinato a protrarsi per tutta la stagione estiva, considerate anche le prenotazioni che continuano a pervenire agli operatori balneari e le presenze dei turisti giornalieri che notoriamente si intensificano tra luglio e agosto;

Rilevato che l'area attualmente destinata al soggiorno all'ombra non è sufficiente ad accogliere tutti i turisti che arriveranno prossimamente nel litorale, tenuto anche conto che negli anni la superficie della spiaggia di Bibione si è notevolmente ridotta a causa del fenomeno dell'erosione e che neppure i ripascimenti che periodicamente vengono effettuati a cura della Regione Veneto e dei concessionari sono stati sufficienti a recuperare le aree erose;

Considerato, peraltro, che la zona di arenile maggiormente interessata dall'erosione è quella centrale ossia quella a servizio della zona di Bibione a maggiore densità abitativa e di servizi (lati ovest e est di Corso del Sole e fino alla zona est);

Considerato che i turisti che soggiornano in dette aree centrali non possono essere ospitati in altre zone di spiaggia in quanto, oltre a non esservi sufficiente capienza, lo spostamento di molti turisti da una zona all'altra di Bibione creerebbe notevoli disagi sia ai turisti stessi, che agli operatori e, non ultimo, alla circolazione stradale;

Visto, altresì, il nuovo piano particolareggiato dell'arenile, approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 57 del 04.08.2008 e sua variante approvata con delibera C.C. n. 45 del 29.06.2021, che prevede la suddivisione dell'arenile in aree libere e in aree concessionabili, nonché la suddivisione dello stesso in fasce funzionali parallele al mare destinate al libero transito, al soggiorno all'ombra e ai servizi di spiaggia;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 10, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPA dell'arenile che statuisce: " *Al fine di garantire la gestione flessibile delle fasce funzionali, in sede attuativa è ammessa la traslazione delle fasce funzionali per documentate ragioni derivanti dalla dinamica di evoluzione della linea di battigia, come certificata dal monitoraggio di cui al successivo Art. 19, nonché la sovrapposizione della fascia di soggiorno all'ombra e della fascia di servizi di spiaggia fino ad un massimo del 50% della loro profondità finalizzata ad una gestione integrata dei servizi e del soggiorno all'ombra*";

Rilevato tuttavia che, in conseguenza della progressione dei fenomeni erosivi, anche gli istituti di flessibilità previsti dal Piano Particolareggiato dell'arenile si palesano di difficile applicazione pratica e che gli stessi dovranno pertanto essere necessariamente oggetto di interventi di adeguamento al fine di rispondere in modo più puntuale e tempestivo all'evoluzione in corso e assicurare un migliore utilizzo del demanio marittimo maggiormente rispondente alle esigenze di Bibione ed evitare potenziali e ingenti danni economici alla località turistica nel suo complesso;

Dato atto che nelle more degli adeguamenti del PPA dell'arenile, risulta attualmente di rilevante interesse pubblico un utilizzo del bene per la durata della stagione estiva 2022 che consenta comunque la fruizione pubblica della spiaggia a scopi turistico-ricreativi, nel modo più ordinato, decoroso e sicuro possibile;

Rilevata, in particolare, la necessità di reperire ulteriori spazi di soggiorno all'ombra per far fronte alla richiesta turistica, al fine di garantire l'ordine pubblico, evitare il sovraffollamento in alcune aree e un utilizzo indiscriminato, incontrollato nonché indecoroso dell'arenile;

Visto peraltro l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPA che disciplina gli standard a servizi minimi che devono essere assicurati a tutela dell'igiene pubblica e rilevata, quindi, la necessità di regolare l'afflusso in spiaggia dei turisti al fine di garantire il rispetto della predetta norma e prevenire ed evitare il degrado dell'area demaniale marittima;

Rilevata, altresì, la necessità di garantire un adeguato distanziamento tra i turisti, visto l'elevato numero di persone positive al Covid-19 ad oggi registrate e la conseguente esigenza di prevenire e limitare il più possibile i contagi;

Considerata, inoltre, l'importanza del turismo per il Comune di San Michele al Tagliamento e per tutto il territorio del Veneto Orientale, atteso che le attività balneari costituiscono fonte di reddito per moltissimi lavoratori e famiglie, nonché importantissimo indotto per l'economia di tutta la zona, soprattutto in questo periodo post-emergenziale;

Ritenuto fondamentale, quindi, continuare ad offrire ai turisti un alto standard di servizi a tutela dell'immagine di Bibione, che si annovera tra le prime spiagge italiane per numero di presenze turistiche;

Attesa, quindi, la necessità di adottare una disciplina provvisoria data l'urgenza di assicurare la regolarità dei servizi all'utenza turistica, almeno durante il periodo di maggior afflusso turistico stagionale;

Vista la Deliberazione n. 197 del 20.07.2022 con cui la Giunta, recependo le motivazioni innanzi esposte, ha fornito indirizzo di consentire a tutti i titolari di concessioni demaniali marittime per l'esercizio di stabilimento balneare, qualora interessati, di estendere in via temporanea per un periodo inferiore a trenta giorni la superficie da destinare a soggiorno all'ombra mediante occupazione -nel rispetto degli standard a servizi di cui all'art. 15 delle NTA del piano particolareggiato dell'arenile- dell'area servizi immediatamente adiacente all'area di soggiorno all'ombra già oggetto di regolare occupazione, sia essa in concessione o meno, con conseguente regolarizzazione del canone demaniale e dell'imposta regionale dovuti;

Visti:

- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima;
- la L. n. 59/1997 ed il D. Lgs. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;
- la L.R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 23 novembre 2002 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo approvato con delibera C.C. n.36 del 08/04/2003 e successiva modifica con D.C.C. n. 04/2014;

Vista la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 90 del 27.07.1999;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approntare misure organizzative temporanee di gestione del litorale di Bibione nell'ambito delle concessioni demaniali marittime con finalità turistica ricreativa al fine di far fronte

alla straordinaria presenza di turisti e garantire il decoro, un corretto e controllato utilizzo della spiaggia, evitando sovraffollamenti anche ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19;

Richiamate le disposizioni recate dall'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

Tutto ciò premesso;

## **STABILISCE**

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate quanto segue:

1. E' consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime per l'esercizio di stabilimento balneare presenti nel territorio comunale di San Michele al Tagliamento estendere in via temporanea per un periodo inferiore a trenta giorni la superficie da destinare a soggiorno all'ombra mediante occupazione -nel rispetto degli standard a servizi di cui all'art. 15 delle NTA del piano particolareggiato dell'arenile- dell'area servizi immediatamente adiacente all'area di soggiorno all'ombra già oggetto di regolare occupazione, sia essa in concessione o meno, con conseguente regolarizzazione del canone demaniale e dell'imposta regionale dovuti;
2. Nell'ipotesi in cui l'area oggetto di estensione ricada nell'ambito della concessione in corso di validità, deve essere inviata preventiva comunicazione al Servizio Demanio del Comune di San Michele al Tagliamento delle superfici di soggiorno all'ombra che si intendono occupare in aumento, allegando idonea planimetria; nell'ipotesi, invece, in cui l'area oggetto di estensione ricada in area non in concessione, deve essere richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 36 del Regolamento comunale per l'uso del Demanio;
3. La domanda può essere presentata solo una volta nel periodo di maggior afflusso turistico stagionale e comunque non oltre l'11 settembre 2022 ossia entro il periodo stabilito dall'Ordinanza Dirigenziale sulla "Disciplina delle attività balneari" n. 34 del 14.05.2022;
4. Lo stabilimento balneare di cui al punto 1 è inteso come definito all'art. 57 della L.R. 33/2002 e s.m.i., ovvero *"la struttura attrezzata per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini"*;
5. Restano confermate le disposizioni di cui alla Ordinanza Dirigenziale sulla "Disciplina delle attività balneari" n. 34/2022 e di cui all'Ordinanza n. 24/2022 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle.

## **SANZIONI**

Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 650 del Codice Penale e del Regolamento Comunale per l'"Applicazione delle sanzioni amministrative", approvato con deliberazione C.C. del 27.12.2007, n. 110

Per le violazioni imputabili al concessionario, è prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della Concessione Demaniale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. È altresì applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria per la rimozione delle opere e/o attrezzature presenti.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza e dal vigente Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune ed altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto n. 10/77).

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 s.m.i.

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga:

- pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni e sul sito Web del Comune;
- trasmesso in copia agli Enti interessati, ciascuno per le proprie competenze;
- preventivamente comunicata al Prefetto.

## **RENDE NOTO**

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **AVVERTE**

Chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il Sindaco

Flavio Maurutto

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 22/07/2022

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2022 al 06/08/2022.

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

Cinzia Bottacin

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 22/07/2022 19:16:58

IMPRONTA: 64633765636435616366343636313361303639653637336363626332393065636231393239613334